



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di Messina



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 202 della deliberazione

del 19.12.2020

OGGETTO: Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa parte economica 2020 – Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alle trattative e determinazione dei relativi indirizzi.

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18,45 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale sono presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	Re Francesco	Sindaco		X
2	Pellegrino Agostino	Vice Sindaco	X	
3	Rampulla Santo	Assessore	X	
4	Amoroso Alessandro	Assessore	X	
5	Consentino Marina	Assessore		X

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna A. Testagrossa.

Vista la direttiva del Sindaco prot.n.10783 del 27.10.2020 in ordine alle riunioni della Giunta Comunale.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepita con L. r. 11 dicembre 1991, n° 48;

VISTA la L.r. 3 dicembre 1991, n° 44;

VISTA la L.r. 5 luglio 1997, n° 23;

CONSIDERATO che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso **parere favorevole il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;**

VISTO il parere favorevole del responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 modificato dall'art. 12 della l.r. n° 30 del 23.12.2000;

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dall'Area Economico Finanziaria su indicazione dell'Assessore al Personale, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;

CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;

CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli interessi di questo Ente;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di approvare e fare propria l'allegata proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Successivamente

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

PROPONENTE: ASSESSORE AL PERSONALE

OGGETTO: Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa parte economica 2020 -
Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alle trattative e determinazione dei
relativi indirizzi.

Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 733.7.2018, questo Ente ha nominato la delegazione trattante di parte pubblica individuando quale Presidente il Segretario Comunale e quali componenti i Responsabili delle cinque Aree in cui è articolata la struttura organizzativa del Comune;

Richiamato il contenuto degli artt. 67 e 68 del C.C.N.L. del 21.05.18, relativi alla disciplina delle risorse decentrate stabili e variabili;

Visto l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 che testualmente recita: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. ...";

Visto il DPCM 17.3.2020 che chiarisce che: "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Rilevato che il predetto DPCM stabilisce che "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Richiamati:

- l'articolo 40 e, in particolare, i commi 3 bis e quinquies del d.lgs. 165/01, i quali prevedono che:
- *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più*

amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”;

- *“La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all’articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell’economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l’ordinata prosecuzione dell’attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall’adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

➤ l’Articolo 40-bis del d.lgs. 165/01, ed in particolare il comma 1 il quale prevede che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti,

dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

➤ gli artt. 7 e 8 del CCNL 2016/2018 ;

Rilevato che, per dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate occorre che il competente organo di direzione politica formuli alla delegazione trattante di parte pubblica le direttive utili per la sottoscrizione dell'intesa del contratto decentrato integrativo – parte economica – e per definire obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l'attività di confronto sindacale in esito alla quale verranno definite le modalità generali di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate;

Dato atto che dette direttive alla delegazione trattante di parte pubblica, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo e delle scelte di bilancio, compatibilmente con le previsioni legislative dettate in materia di spesa del personale;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 40 del 12.3.2020 avente ad oggetto “Costituzione fondo risorse decentrate per l'anno 2020”, modificata dalla determinazione n. 159 del 3.12.2020 con la quale è stato rideterminato il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, certificato dal Revisore dei Conti con parere n. 32 del 18.12.2020, acquisito al protocollo comunale in data 19.12.2020 al n. 0012592;

Dato atto che il fondo per il lavoro straordinario ammonta ad € 4.000,00;

Ritenuto di fornire i seguenti indirizzi per l'utilizzo della parte stabile:

- soddisfare gli istituti legati all'organizzazione del lavoro come disciplinati dagli articoli 24 e 38 del CCNL 14/09/2000 e art. 19 del Contratto Decentrato Integrativo 2019/2021 sottoscritto in data 31.12.2019;
- della somma rimanente, destinare:
 - a) una percentuale pari al 31% per il pagamento delle indennità di cui all'art. 13 della piattaforma normativa (indennità condizioni di lavoro);
 - b) una percentuale pari al 41% per il pagamento delle indennità di cui agli artt. 14, 15 e 16 della piattaforma normativa (specifiche responsabilità e indennità funzione personale polizia locale);
 - c) una percentuale pari al 7,5% per il pagamento delle indennità di cui all'art. 17 della piattaforma normativa (indennità di servizio esterno polizia locale);
 - d) una percentuale pari al 20% per il pagamento dei premi di cui agli artt. 20 e 21 del citato CDI (performance organizzativa ed individuale) cui va aggiunta la somma di parte variabile di €14.002,00, per un totale complessivo di € 20.029,00;

Ritenuta la competenza della Giunta ad adottare il presente atto;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate e trascritte a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto:

Di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alle trattative con le OO.SS. sulle materie che il CCNL riserva alla contrattazione decentrata integrativa per la parte economica anno 2020 ;

Di impartire alla delegazione trattante di parte pubblica i seguenti indirizzi:

- La trattativa deve svolgersi nel rispetto del principio di parità di entrambe le parti negoziali e deve essere condotta secondo criteri di completezza, speditezza ed economicità;
- La contrattazione si limiterà alla disciplina delle materie espressamente demandate a tale forma di relazione sindacale dal CCNL evitando di trattare materie diverse, al fine di non

comprimere il potere gestionale dirigenziale.


Di destinare la parte stabile per:

- soddisfare gli istituti legati all'organizzazione del lavoro come disciplinati dagli articoli 24 e 38 del CCNL 14/09/2000 e art. 19 del Contratto Decentrato Integrativo 2019/2021 sottoscritto in data 31.12.2019;
della somma rimanente, destinare:
 - a) una percentuale pari al 31% per il pagamento delle indennità di cui all'art. 13 della piattaforma normativa (indennità condizioni di lavoro);
 - b) una percentuale pari al 41% per il pagamento delle indennità di cui agli artt. 14, 15 e 16 della piattaforma normativa (specifiche responsabilità e indennità funzione personale polizia locale);
 - c) una percentuale pari al 7,5% per il pagamento delle indennità di cui all'art. 17 della piattaforma normativa (indennità di servizio esterno polizia locale);
 - d) una percentuale pari al 20,5% per il pagamento dei premi di cui agli artt. 20 e 21 del citato CDI (performance organizzativa ed individuale) cui va aggiunta la somma di parte variabile di €14.002,00, per un totale complessivo di € 20.029,00;

Di dare atto che:

- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano l'Amministrazione comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal -CCNL;
- la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale;
- la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati è subordinata all'autorizzazione formale della Giunta Comunale.

IL PROPONENTE
Assessore al personale
Agostino Pellegrino





COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° 67 DEL 19/12/2020.

OGGETTO:Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa parte economica 2020 – Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alle trattative e determinazione dei relativi indirizzi.

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 19/12/2020



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Pietro Mazzeo

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data, 19/12/2020



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Pietro Mazzeo

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to: Pellegrino

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: Rampulla

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 21-12-2020

Li, 21-12-2020



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Anna A. Testagrossa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- X è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/12/1991 n.44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Li, 21-12-2020



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Anna A. Testagrossa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11 L.R n.44/91, giusta attestazione del messo comunale;

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Anna A. Testagrossa